

PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI

a cura di

Marco Capra, Roberto Capra,
Alessio A. Ferrandina



LINEAMENTI GIURIDICI DELL'ANATOCISMO



La disciplina

- Art. 1283 c.c.: *“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”*
- Art. 120 D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.)
- Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000: Gli interessi sul conto corrente *“possono produrre a loro volta interessi [...] con le periodicità contrattualmente stabilite”, a condizione che sia pattuita “la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”* → NUOVA DELIBERA 2016 (CFR. INFRA)

La disciplina (segue)

Art. 120, 2° co. D.Lgs. n. 385/93
Versione TUB dal 1999
 (inserito da art. 25, 2° comma,
 D.Lgs. n. 342/99)

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori

Art. 120, 2° co. D.Lgs. n. 385/93
Versione TUB dal 2013
 (sostituito da art. 1, 629° comma,
 Legge n. 147/13)

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
- b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

La disciplina (segue)

Art. 120, 2° co. D.Lgs. n. 385/93 ,Versione TUB dal 2016 (sostituito da art. 17bis, 1° comma, D.L. n. 18/16, convertito dalla Legge 8 aprile 2016 n. 49)

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
 - 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
 - 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

La delibera CICR 2016

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 5 agosto 2016, ha notificato l'approvazione della delibera C.I.C.R. del 3 agosto 2016, recante le disposizioni applicative dell'art.120 T.U.B., secondo comma, "versione 2016"
- La nuova delibera, in vigore per gli intermediari finanziari a partire dal 1 ottobre 2016, a norma dell'art. 2 comma primo, si applica *"alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB"*, precisando (comma 3) che *"l'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'articolo 1194 c.c."*
- all'articolo 1 si propongono le definizioni di "cliente" e "intermediario";
- all'articolo 2 si definisce l'ampio ambito di applicazione del provvedimento (operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito); si rimanda agli articoli 3 e 4 ai fini dell'individuazione di modalità e criteri per la produzione degli interessi e si fornisce una prima notazione di sicuro rilievo tecnico, ovvero, si stabilisce l'imputazione dei pagamenti in via prioritaria agli interessi (ai sensi dell'articolo 1194, cod. civ.);
- all'articolo 3 si ribadisce che gli interessi maturati non possono produrre altri interessi ad eccezione di **quelli di mora**;
- all'articolo 4 si individuano i criteri e le modalità di calcolo degli interessi;
- all'articolo 5 si riportano le disposizioni finali, precisando che l'applicazione della delibera decorrerà dagli interessi maturati al ottobre 2016.

La delibera CICR 2016 (segue)

Il “cuore” del provvedimento risulta essere quindi l'articolo 4

- gli interessi debitori sono esigibili a partire dal 1° marzo dell' *«anno successivo a quello in cui sono maturati»* (decalage che pone non pochi dubbi); è assicurato al cliente un periodo pari a 30 giorni da quando questo abbia avuto conoscenza dell'ammontare degli interessi prima che questi divengano esigibili, in maniera tale che lo stesso abbia tempo a disposizione per pagare il debito da interessi senza essere inadempiente; viene altresì precisato che *«il contratto può avere termini diversi»*, purché questi siano a favore del cliente
- il cliente può *«autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo»*.
- *«il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi»*
- in caso di chiusura del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili; in tale ipotesi, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto, ma quanto dovuto a titolo di interessi, non produce ulteriori interessi.

La giurisprudenza recente sull'art. 120 Tub

La Sezione VI civile del Tribunale di Milano ha emesso due ordinanze cautelari (che hanno efficacia immediata ma alquanto precaria, non essendo sentenze passibili di passare in giudicato) su ricorso della Associazione Movimento Consumatori, optando per l'applicabilità immediata della norma, a prescindere dall'inesistenza della delibera Cicr:

- in data 25.3.2015 (Cosentini pres., Brat rel.) nei confronti di una Banca estera operante in Italia (ING Bank N.V.)
- in data 3.4.2015 (Cosentini pres., Ferrari rel.) nei confronti della Banca Popolare di Milano e della Deutsche Bank

Successivamente, con altri provvedimenti, il Tribunale di Milano (ordinanze del 1.7.2015, 29.7.2015 e 5.8.2015), il Tribunale di Cuneo (ordinanze del 29.6.2015 e 8.8.2015) e il Tribunale di Biella (ordinanza del 7.7.2015), hanno confermato tale orientamento, per così dire, pro-correntista.

Invero le ordinanze (Tribunale di Milano):

- sembrano sminuire la portata della delibera del Cicr, relegandola ad aspetti marginali “in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili”;
- sembrano indicare che la nuova disciplina devoluta al Cicr riguarderebbe “la disciplina sugli interessi in generale” e non più la capitalizzazione, peraltro escludendo che all'autorità amministrativa possa essere devoluta “la stessa interpretazione” della legge.
- riaffermano la presunta volontà del legislatore (in ipotesi contrario alla reintroduzione dell'anatocismo) e precisano che, nelle more dell'intervento del Cicr, “gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie”.

La giurisprudenza recente sull'art. 120 Tub (segue)

In senso del tutto contrario al filone inaugurato dal giudice meneghino, si è posta:

- L'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 27.5.2015, ove viene ritenuto dubbio che il nuovo divieto di anatocismo sia immediatamente operativo, in mancanza della delibera Cidr chiamata a stabilirne le modalità applicative.
- Le ordinanze del Tribunale di Torino del 16.6.2015 e 5.8.2015, non ritenendo sussistenti i gravi motivi d'urgenza adottati dall'associazione dei consumatori ricorrente, né la situazione di rischio descritta e segnalando, invece, "la presenza di questioni tecniche/operative" per la definizione delle quali è comunque necessario l'intervento del Cidr.

Le ordinanze del Tribunale di Parma del 26.6.2015 e 30.7.2015.

Per la particolarità del caso, si segnala l'ordinanza del Tribunale di Siena del 4.8.2015, ove si ritiene che il divieto di capitalizzazione non trovi applicazione nei contratti di finanziamento; infatti, la previsione dell'articolo 120, comma 2, Tub, non sarebbe applicabile alla capitalizzazione della quota di interessi conglobata in ciascuna rata, che si verifica nei contratti di finanziamento in occasione della risoluzione o della decadenza dai termini di pagamento per effetto delle clausole conformi al dettato dell'articolo 3 della delibera Cidr del 9 febbraio 2000.

La questione è aperta.

Il quadro giurisprudenziale

Fino al 1999, la giurisprudenza, per oltre 70 anni e senza soluzione di continuità, aveva sempre riconosciuto la piena legittimità della prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi debitori (c.d. anatocismo), in quanto “uso normativo contrario” rientrante nell’esenzione prevista dall’art. 1283 c.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., 9 maggio 1927, in Giur. It., 1927, 970-971; Cass., 12 novembre 1981, n. 5985, in Dir. Fall., 1982, II, 325 ss.; Cass., 15 dicembre 1981, n. 6631, in Giust. Civ., 1982, I, 380 ss.; Cass., 20 aprile 1982 n. 2461, in Dir. Fall., 1982, II, 980 ss.; Cass., 19 agosto 1983, n. 5409, in Giur. It. Mass., 1983, 1430; Cass., 5 giugno 1987, n. 4920, in Banca Borsa tit. cred., 1988, II, 578 ss.; Cass., 6 giugno 1988, n. 3804, in Arch. Civ., 1989, 40; Cass., 30 maggio 1989, n. 2644, in Giur. It., 1989, I, 1, 1692 ss.; Cass., 20 giugno 1992, n. 7571, in Banca Borsa tit. cred., 1993, II, 358 ss.; Cass., 1 settembre 1995, n. 9227, in Banca Borsa tit. cred., 1997, II, 136; Cass., 17 aprile 1997, n. 3296, in Giur. It. Mass., 1997, 311; Cass., 18 dicembre 1998, n. 12675, in Gius., 1999, 647.

Il quadro giurisprudenziale (segue)

A partire dal 1999, la Cassazione ha mutato orientamento, sancendo la nullità della capitalizzazione periodica degli interessi, in quanto integrante un mero “uso negoziale” e non un “uso normativo”.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16 marzo 1999 n. 2374, in *Banca borsa tit. cred.* 1999, II, 389; Cass. 30 marzo 1999 n. 3096, in *Banca borsa tit. cred.* 1999, II, 389; Cass. 4 maggio 2001 n. 6263, in *Dir. e prat. soc.* 2001, 22, 73; Cass. 28 marzo 2002 n. 4490, in *Giust. civ.* 2002, I, 1857; Cass. 18 settembre 2003 n. 13739, in *I Contratti* 2004, 156, **ecc., ecc., ecc.**

I temi aperti

- Il periodo critico rimane quello anteriore all'anno 2000, poiché la Delibera C.I.C.R. ha sanato (e non completamente) le posizioni successive all'adeguamento degli istituti di credito a detto provvedimento, ma non quelle relative ai periodi precedenti. In aggiunta, anche per il periodo anteriore alla Delibera C.I.C.R. permangono dubbi, soprattutto circa l'applicazione, in luogo della capitalizzazione trimestrale, della capitalizzazione annuale o, addirittura, dell'assenza di capitalizzazione. Il problema, poi, si pone con riferimento al monte interessi maturato all'entrata in vigore della Delibera.
- Non tutta la dottrina è unanime nel ritenere sufficiente il comportamento tenuto dalle banche nel recepimento della Delibera C.I.C.R. (recepimento che, di regola, si è limitato alla pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale e/o all'invio di una comunicazione al cliente), ma ritiene che fosse necessaria una nuova contrattualizzazione: in questo caso può essere critico anche il periodo successivo al 2000.
- L'anatocismo si prescrive in dieci anni. È discussa, però, la decorrenza del termine. Le banche ritengono che sia rilevante la data di addebito delle somme sul conto corrente, mentre i correntisti propendono per la data di interruzione del rapporto. Questa seconda soluzione trova conforto nella sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n. 24418/2010.

I temi aperti (segue)

- Le banche sostengono che, ove risulti una precisa volontà del cliente di “pagare” gli interessi, essi siano da ritenere legittimi. La ridetta sentenza 24418/2010 ha, tuttavia, definito criteri rigorosi nella definizione delle “rimesse solutorie”.
- Con la sentenza n. 798/2013, la Cassazione ha precisato che, ai fini della ripetizione d’indebito, è necessario: che si sia chiuso il rapporto; che la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale; che il saldo finale ricomprenda interessi non dovuti; che il correntista abbia materialmente versato tale somma; che venga fornita in giudizio la prova dell’effettivo pagamento. Si, pongono, dunque ulteriori problemi circa la nozione di «pagamento».
- Giacché le rimesse solutorie integrano un pagamento in senso tecnico, ci si chiede se trovi applicazione l’art. 1194, comma 2, c.c., secondo cui “il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi”.

I temi aperti (segue)

- Secondo certa giurisprudenza, tutte le rimesse hanno, salvo prova contraria della banca, funzione ripristinatoria dell'affidamento e non solutoria:
Cass. n. 4518/2016 *“I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate”*.
- Quanto al “segno” del conto, ci si chiede cosa accade nella situazione in cui il saldo di conto sia a credito del correntista.
- Con la delibera del 2016, pare configurarsi una sorta di «anatocismo moratorio».

